

SOVRAPPREZZO E FUNZIONE

I. Il **sovrapprezzo di un'azione** è dato dalla *differenza tra il suo **valore di emissione** (ossia il prezzo, dovuto dall'azionista a titolo di conferimento a fronte dell'acquisto della partecipazione sociale) e il **valore nominale**.*

Cfr. **Art. 2431 c.c.**

[**Sovrapprezzo** = Prezzo di emissione delle azioni - Valore nominale delle azioni]

Il sovrapprezzo rappresenta la somma richiesta, **in aggiunta al valore nominale**, per la sottoscrizione di azioni *in sede di costituzione* (ex art. 2343 c.c.) e di azioni di nuova emissione *in sede di aumento* del capitale sociale (ex art. 2441 c.c.).

Tale somma aggiuntiva confluisce in un'**apposita riserva patrimoniale (riserva da sovrapprezzo delle azioni ex art. 2424 c.c.) ed è parte del patrimonio netto della società (cfr. articolo citato).**

In linea di massima la determinazione del valore di emissione delle azioni è lasciata alla discrezionalità della società emittente. In particolare non vi è più il divieto di emissione delle azioni "**sotto la pari**" purché venga rispettata la regola secondo cui "*In nessun caso il valore dei conferimenti può essere **complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale***" ex art. 2346, comma 5, c.c.

Sono, poi, di per sé ammissibili le:

- emissioni **alla pari** (cioè con **valore di emissione pari al valore nominale**, e quindi **prive di sovrapprezzo**);
- emissioni **sopra la pari** (cioè con **valore di emissione superiore al valore nominale**, e quindi **con sovrapprezzo**).

La determinazione di tale valore deve essere effettuata nel rispetto di quanto **stabilito negli Artt. 2343 e 2441 c.c.**

II. Ciò premesso, occorre osservare che il codice civile non fornisce precise indicazioni circa le modalità che dovrebbero essere utilizzate dalla società nel determinare il sovrapprezzo e che la sua corresponsione è possibile **in sede di costituzione o in sede di operazione di aumento di capitale sociale**.

II.1 In merito alla configurabilità del sovrapprezzo di emissione *anche in sede di costituzione della società*, oltre al caso più ricorrente nella prassi economica delle società dell'operazione straordinaria di aumento di capitale sociale (ipotesi cui si ispira la disciplina del codice civile), derivante da un **volontario versamento dei soci in adempimento di un patto contrattuale**, si può certamente esprimere parere favorevole aderendo ad una delle tesi dottrinali più innovative sull'argomento e che, purtroppo, la riforma del diritto societario non ha recepito perpetuando il vuoto normativo. **Il caso è pressoché sconosciuto nella prassi delle società, ma, considerata la natura di capitale della riserva sovrapprezzo azioni, non si può negare, per logica, tale configurabilità in sede costitutiva della società** ed un'apertura a tale possibilità consentirebbe di ottenere il

risultato di avere a disposizione della società e dei soci un ulteriore strumento o modalità di finanziamento al momento della costituzione oltre all'apporto dei conferimenti.

La scelta da parte dei soci costituenti di finanziare la società appostando i versamenti a riserva di patrimonio netto, la riserva sovrapprezzo azioni appunto, anziché conferire direttamente tali somme a capitale sociale, pur realizzando lo stesso scopo, cioè dotare il patrimonio della società di mezzi finanziari propri adeguati all'investimento da realizzare, **consente, in un momento successivo, una più agevole distribuzione di tali somme da parte della società ai soci**: infatti, in caso di decisione da parte dei soci di addivenire alla distribuzione e ripartizione di tali somme versate, contenute nella riserva sovrapprezzo azioni, sarà sufficiente una delibera di assemblea ordinaria di distribuzione della riserva e non una delibera di assemblea straordinaria di riduzione del capitale sociale, necessaria, per contro, nel caso in cui queste somme fossero affluite precedentemente a capitale sociale, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapidità delle decisioni ed anche in termini di oneri da sostenere (es. costi notarili).

II.2 Passando all'ipotesi di corresponsione del sovrapprezzo in sede di operazione sul capitale sociale (aumento a titolo oneroso), secondo la dottrina prevalente il sovrapprezzo **ha come finalità quella di evitare ai soci, precedenti all'aumento del capitale sociale, una riduzione del valore della propria partecipazione** (cfr. *infra*).

Invero:

Esempio 1: emissione di nuove azioni alla pari.

Situazione precedente all'aumento del capitale sociale:

Capitale sociale – 120.000 euro rappresentato da 12.000 azioni del valore nominale di 10 euro l'una

Riserva legale – 24.000 euro

Riserva facoltativa – 10.000 euro

PATRIMONIO NETTO – 154.000 euro (ossia 120.000 + 24.000 + 10.000)

Valore di una azione: Patrimonio netto 154.000/ numero di azioni 12.000 = **12,83** valore patrimoniale di un'azione **prima** dell'aumento del capitale sociale

Situazione successiva all'aumento del capitale sociale: emesse 10.000 nuove azioni alla pari

Capitale sociale – 220.000 euro rappresentato da 22.000 azioni del valore nominale di 10 euro l'una

Riserva legale – 24.000 euro

Riserva facoltativa – 10.000 euro

PATRIMONIO NETTO – 254.000 euro (ossia 220.000 + 24.000 + 10.000)

Valore di una azione: Patrimonio netto 254.000/ numero di azioni 22.000 = **11,54** valore patrimoniale di un'azione **dopo** l'aumento del capitale sociale

Esempio 2: emissione di nuove azioni **con sovrapprezzo**.

Situazione **precedente** all'aumento del capitale sociale:

Capitale sociale – 120.000 euro rappresentato da 12.000 azioni del valore nominale di 10 euro l'una

Riserva legale – 24.000 euro

Riserva facoltativa – 10.000 euro

PATRIMONIO NETTO – 154.000 euro (ossia 120.000 + 24.000 + 10.000)

Valore di una azione: Patrimonio netto 154.000/ numero di azioni 12.000 = **12,83** valore patrimoniale di un'azione **prima** dell'aumento del capitale sociale

Situazione **successiva** all'aumento del capitale sociale: emesse 10.000 nuove azioni **al valore di emissione di 12,83 euro l'una** (quindi ad un valore maggiore rispetto al valore nominale di 10 euro l'una)

Capitale sociale – 220.000 euro rappresentato da 22.000 azioni del valore nominale di 10 euro l'una

Riserva legale – 24.000 euro

Riserva facoltativa – 10.000 euro

Riserva da sovrapprezzo azioni – 28.300 euro

PATRIMONIO NETTO – 282.300 euro (220.000 + 24.000 + 10.000 + 28.300)

Valore di una azione: Patrimonio netto 282.300/ numero di azioni 22.000 = **12,83** valore patrimoniale di un'azione **dopo** l'aumento del capitale sociale

Come si può notare, prevedendo un adeguato sovrapprezzo azioni, *il valore delle azioni non varia in seguito all'operazione di aumento del capitale sociale.*

Il sovrapprezzo, infatti, permette alla società di **mantenere inalterato il valore unitario patrimoniale di ciascuna azione.**